

I chiarimenti Inps sul trattamento nei casi di assenza straordinaria per assistere disabili

Congedo, indennità quasi piena

Compresa la 13^a. Escluse le voci variabili dello stipendio

DI DANIELE CIRIOLI

Il congedo straordinario non taglia lo stipendio. Chi ne fruisce, infatti, ha diritto a un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione che è precedente il congedo, relativa a tutte le voci fisse e continuative, incluso il rateo di tredicesima mensilità, nonché delle altre eventuali mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, etc. Restano esclusi solamente gli emolumenti variabili della retribuzione, quali, ad esempio, quelli collegati alla presenza al lavoro. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, a seguito di richieste di chiarimenti in merito ai criteri di calcolo del rateo di tredicesima e di quattordicesima mensilità nell'indennità.

Il congedo straordinario. È un periodo di assenza dal lavoro, retribuito, concesso ai lavoratori dipendenti per assistere i propri familiari con disabilità grave. Si può chiedere fino a un massimo di due anni nell'arco

I limiti d'importo			
Anno	Tetto complessivo	Tetto indennità/contributi figurativi	
	Annuo	Annuo	Giornaliera
2023	53.686,65 euro	40.366,00 euro	110,59 euro
2024 (*)	56.585,73 euro	42.545,76 euro	116,56 euro

(*) Valori provvisori, in attesa di ufficializzazione da parte dell'Inps

della vita lavorativa (il limite è complessivo, fra tutti gli aventi diritto, per ogni disabile).

L'indennità è (quasi) piena. L'indennità per congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente (si veda tabella). L'indennità è anticipata dal datore di lavoro, che la recupera tramite conguaglio con i contributi che deve

versare all'Inps. Ai sensi dell'art. 42 del dlgs n. 151 del 26 marzo 2001, spiega l'Inps, l'indennità è circoscritta ai soli compensi fissi e continuativi, mentre sono esclusi gli eventuali elementi variabili della retribuzione, come quelli collegati alla presenza.

La tredicesima. Riguardo all'inclusione nell'indennità della tredicesima, l'Inps precisa che il fondamento è nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 263/1946, che riconosce ai dipendenti statali «a ti-

to di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno...». Tale gratificazione, spiega l'Inps, nel tempo ha assunto diverse caratteristiche perché, oltre a essere emolumento fisso e ricorrente (non è più legato a fattori eventuali, quali il merito) viene corrisposto in un determinato periodo dell'anno a tutti i dipendenti pubblici e privati. Peraltro, aggiunge l'Inps, anche la giurisprudenza (Consiglio di Stato sentenza n. 658 del 2/9/1987) ha

affermato che la tredicesima costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati indipendentemente dal merito. Di conseguenza, conclude l'Inps, durante il congedo straordinario, il richiedente ha diritto a un'indennità pari all'ultima retribuzione che precede il congedo, riferita a tutte le voci, fisse e continuative (incluso il rateo di tredicesima, nonché di altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo di congedo, infine, è coperto da contributi figurativi (utili per il diritto e la misura della pensione) e valido per l'anzianità di servizio, ma non per la maturazione delle ferie (perché non c'è stato lavoro), del trattamento di fine rapporto (perché si percepisce un'indennità, non una retribuzione) e della stessa tredicesima (per evitarne un doppio incasso: prima con l'indennità e poi da lavoratori).

© Riproduzione riservata

Pensionati, entro il 21/2 i dati sui fringe benefit

Entro il 21 febbraio i datori di lavoro devono comunicare all'Inps i dati relativi a fringe benefit e stock option erogati ai dipendenti che hanno cessato il lavoro per pensionamento nel corso dell'anno 2023. A chiederlo è lo stesso Inps nel messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024, al fine di svolgere le attività in qualità di sostituto d'imposta (il conguaglio fiscale).

Il bonus fiscale. La comunicazione dei dati si rende necessaria, quest'anno, anche per via delle novità che, per il periodo d'imposta 2023, sono state introdotte dal dl n. 48 del 4 maggio 2023, (c.d. Decreto Lavoro), ossia l'innalzamento da 258 a 3.000 euro del limite d'esenzione fiscale dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti con figli. Infatti, se queste somme o valori (fringe benefit e/o stock option) sono stati erogati a lavoratori che hanno cessato, nel corso del 2023, il proprio rapporto di lavoro con diritto a pensione, l'Inps (che eroga la pensione) è chiamato a svolgere le attività di sostituto d'imposta sulla base delle informazioni fornite dai datori di lavoro. Vale il principio di cassa allargato; per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio 2024, tali compensi rientrano comunque nel periodo d'imposta precedente (anno 2023).

Entro il 21 febbraio. L'Inps, al fine di eseguire gli adempimenti ai quali è chiamato in qualità di sostituto d'imposta, chiede ai datori di lavoro interessati d'inviare entro il prossimo 21 febbraio, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d'imposta 2023 al personale cessato dal servizio. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando l'applicazione «Comunicazione Benefit Aziendali». I flussi che perverranno dopo il termine, conclude l'Inps, non saranno oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma di rettifiche delle certificazioni uniche 2024 (CU), nelle quali verrà indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Carla De Lellis

© Riproduzione riservata

Prestazioni anti-Tbc su del 5,4%

I nuovi importi

Tipo di indennità	Importo giornaliero
Indennità giornaliera spettante agli assicurati	€ 15,67
Indennità giornaliera spettante ai familiari degli assicurati, pensionati e titolari di rendita Inail	€ 7,84
Indennità post-sanatoriale spettante agli assicurati	€ 26,12
Indennità post-sanatoriale spettante ai familiari degli assicurati, pensionati e titolari di rendita Inail	€ 13,06
Assegno di cura o sostentamento (importo mensile)	€ 105,38

Aumentano del 5,4% le indennità antitubercolari nel 2024. I soggetti affetti da Tbc, curati dalle strutture del Ssn, hanno diritto ad alcune indennità economiche a carico dell'Inps. Tali prestazioni sono così articolate: un'indennità post-sanatoriale (per un periodo di due anni) alla fine del ricovero o della cura ambulatoriale che abbiano avuto una durata non inferiore a 60 giorni; un assegno detto di cura o sostentamento che viene accordato su domanda all'assistito la cui capacità di guadagno risulti ridotta a meno della metà. Ogni qualvolta scattano gli adeguamenti delle pensioni del fondo lavoratori dipendenti (come previsto dalla legge n. 419/1975) aumentano le indennità per Tbc. Anche per queste prestazioni quindi per l'anno in corso è previsto un aggiornamento nella misura del 5,4%, come indicato nella circolare n. 3/2024 dell'Istituto di previdenza.

Indennità giornaliera. L'assegno giornaliero è fissato in 15,67 euro. Nel caso sia da riconoscere ad assistiti nella loro qualità di familiari dell'assicurato, nonché ai pensionati e titolari di rendita Inail ammessi a fruire delle presta-

zioni tubercolari, l'assegno giornaliero si riduce a 7,84. L'indennità detta post-sanatoriale è invece stabilita in misura pari a 26,12 euro. Anche in questo caso, ove l'indennizzo sia destinato ai familiari dell'assicurato, si riduce del 50% passando quindi a 13,06 euro.

Assegno di cura. Per quanto riguarda l'assegno di cura o sostentamento, la speciale prestazione economica che ha lo scopo di sopperire in qualche modo alle necessità di superalimentazione del soggetto, quale conseguenza diretta o indiretta della malattia tubercolare sofferta, il provvedimento di riforma della materia (legge n. 88/1987) prevede la medesima perequazione delle altre indennità giornalieri. La particolare forma di indennizzo, dunque, per quest'anno è stabilita in misura pari a 105,38 euro. Va infine precisato che gli eventuali adeguamenti delle indennità antitubercolari vengono effettuati d'ufficio. L'Inps provvede inoltre all'accredito dei corrispondenti periodi di contribuzione figurativa utili per la pensione.

Leonardo Comegna

© Riproduzione riservata